



COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÁ

REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea, al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; - prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del quarto comma dell'art. 25, L. 247 /2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, il Comitato per le Pari Opportunità . Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti agli Albi tenuti dal COA di Oristano e dura in carica 4 anni.

Il Comitato eletto nell'anno 2019 resta in carica fino al 31.12.2022.

Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da 5 Avvocati, di cui uno designato dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre i restanti 4 sono eletti dagli iscritti agli Albi, così come previsto dal successivo art.9. I Consiglieri dell'Ordine in carica non possono essere candidati alle elezioni dei componenti del CPO. Al suo interno il Comitato elegge il Presidente e il Segretario che funge

anche da Vice Presidente. Il Tesoriere è il Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.

3.Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli Albi e registri dell'Ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli Avvocati e dei Praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire rispettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazioni anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive ed oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'Ordinamento professionale. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza

anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Presidente e del Segretario.

La rappresentanza legale del Comitato spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine, in quanto il Comitato manca di personalità giuridica. Le spese del Comitato sono soggette alla legge sugli appalti e agli obblighi di trasparenza previste per l'Ordine degli Avvocati di Oristano. Il responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione è il Consigliere delegato dal COA di Oristano, che è componente della CPO dell'Ordine degli Avvocati di Oristano. Il Presidente del CPO convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. Il Presidente del CPO stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti. Il Segretario: - ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato; - redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere; - sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi. In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce anche attraverso strumenti telematici almeno una volta al mese. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato o, comunque, con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e registri. La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Decadenze, dimissioni e cessazioni

I componenti della CPO non possono candidarsi a Consigliere dell'Ordine alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, sarà sostituita dallo stesso COA, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Oristano, in ogni ipotesi di sospensione dell'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. È causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8.Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni 4 anni. Le elezioni possono svolgersi in concomitanza o separatamente rispetto a quelle del COA. I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di 2 mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Oristano, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Sono ammesse candidature individuali, le candidature devono essere depositate con atto sottoscritto dai candidati nella segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine. I componenti del seggio elettorale, in numero di 3 compreso il Presidente non possono essere candidati e vengono designate dal Consiglio dell'Ordine. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale. Gli elettori possono esprimere 1 preferenza. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella maggiore di età. Contro i

risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

9. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'articolo 2. Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art.2 entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine, ovvero, dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intendono approvate.

11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art.25, 4° c., L.247/2012, e copia dello stesso verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ordine.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera n. 919 del 19.11.2018.

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau

